

Legge regionale 18 maggio 2020 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

**Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.**

#### **Art. 14**

*(Differimento del versamento dei contributi esonerativi)*

1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera e), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ciascuna scadenza per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro autorizzati prevista nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 è differita di sei mesi.